

**Convenzione di concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica tra il  
Ministero delle Attività Produttive e l'ENEL Distribuzione S.p.A.**

Tra il Ministero delle Attività Produttive, d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona dell'ing. Alessandro Ortis, Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie e l'ENEL Distribuzione S.p.A., d'ora innanzi denominata con il termine "Concessionaria", in persona del Presidente, ing. Vincenzo Cannatelli, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di Enel Distribuzione S.p.A. del 10 settembre 2003

**PREMESSO**

- che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 prevede:

- a) all'articolo 9, comma 1, che con le concessioni siano individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate e che le concessioni prevedano, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;
- b) all'articolo 9, commi 3, 4 e 5, norme per la razionalizzazione dell'attività di distribuzione da perseguire, in particolare, con il rilascio di un'unica concessione di distribuzione per ambito comunale;
- c) all'articolo 9, comma 7, disposizioni in materia di separazione per l'attività di distribuzione di energia elettrica;
- d) che l'articolo 2, comma 36, della legge 14 novembre 1995 n. 481 prevede che l'esercizio del servizio in concessione sia disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'Amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio;
- e) che per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, è stata attribuita all'ENEL s.p.a. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- f) che in data 28 dicembre 1995 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ENEL S.p.a. hanno sottoscritto una convenzione di concessione che disciplina l'esercizio delle attività elettriche predette, approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto 28 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
- g) che la suddetta convenzione ha disposto, al comma 3 dell'art. 19 che le parti avrebbero proceduto "ad adeguare ... la convenzione" medesima "alle modifiche ... introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico";
- h) che le parti intendono, pertanto, procedere all'adeguamento della convenzione medesima, per uniformarla alle nuove norme di liberalizzazione del mercato elettrico che hanno soppresso il regime di concessione per le attività di produzione, importazione ed esportazione, e che hanno previsto l'attribuzione della concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento al Gestore della rete di trasmissione nazionale;
- i) che la presente convenzione regola, dunque, il medesimo rapporto di concessione relativo alle attività di distribuzione di energia elettrica, costituitosi come sopra, per effetto dell'art. 14, primo comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359,

del  
Pretore  
Ministero delle Attività Produttive seguito dalla n.

R  
h  
to

- j) Visto l'art. 38 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base al quale la titolarità della concessione e della relativa convenzione di cui sopra è stata trasferita all'Enel Distribuzione S.p.A. per la parte relativa alle attività di distribuzione e vendita ai clienti vincolati;
- k) che le funzioni in materia di gestione, di manutenzione e di sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione vengono esercitate, per quanto di competenza, dalla Concessionaria, sulla base di criteri e modalità predefiniti, tali da assicurare l'imparzialità e la trasparenza degli interventi, nonché l'eguaglianza di trattamento per tutti gli utenti;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### Articolo 1

##### (Oggetto della concessione)

1. A norma di quanto disposto dagli articoli 1 e 2.5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, sono escluse dalle attività che formano oggetto di concessione alla Concessionaria le attività elettriche di importazione, esportazione, produzione, trasmissione, dispacciamento e vendita ai clienti idonei, come definiti dalle norme di legge vigenti pro-tempore.

#### Articolo 2

##### (Obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia)

1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente in data 24 aprile 2001.
2. Le misure da adottare per perseguire l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia sono quelle elencate nell'allegato 1 del decreto interministeriale di cui al comma 1 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

#### Articolo 3

##### (Esercizio di altre attività)

1. L'esercizio, da parte della Concessionaria, di attività diverse da quelle che formano oggetto della concessione, è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, come modificato dall'articolo 11 della legge 5 marzo 2001 n. 57.

#### Articolo 4

##### (Attività di distribuzione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 si intendono inserite di diritto nella presente convenzione, in sostituzione di quelle in materia di distribuzione, contenute nell'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1995 tra Enel S.p.a. ed il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

#### Articolo 5

##### (Indennizzo)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 26 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1995 tra Enel S.p.a. ed il Ministero dell'industria, commercio e artigianato sarà comprensivo della remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79.



Articolo 6

(Durata)

3. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2030.

Articolo 7

(Sede legale)

1. La Concessionaria ha sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, ove domicilia agli effetti della presente convenzione.

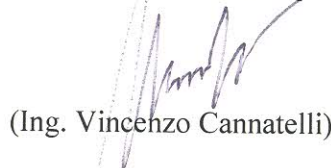
15 SET. 2003

Per il Ministero delle attività produttive  
Il direttore generale dell'energia  
e delle risorse minerarie



(Ing. Alessandro Ortis)

Il Presidente  
di Enel Distribuzione s.p.a.



(Ing. Vincenzo Cannatelli)